In tema di responsabilità del *blogger* per il contenuto diffamatorio. Nota a Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2025, n. 17360*

Nicolò Zammarchi

Corte di cassazione, sez. III civ., ord. 27 giugno 2025, n. 17360

Il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo è, di regola, esente da responsabilità per la pubblicazione di contenuti illeciti immessi da terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti – in qualunque modo e non necessariamente a seguito di comunicazione delle autorità competenti – è tenuto ad attivarsi per la loro tempestiva rimozione, pena la perdita dell'esenzione da responsabilità.

Sommario

1. Premessa - 2. Il fatto e lo sviluppo dei procedimenti di merito. - 3. La pronuncia della Cassazione. - 4. La responsabilità del *blogger* per il contenuto diffamatorio *online*: una costante evoluzione. - 5. Qualche considerazione. - 6. Conclusioni

1. Premessa

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Terza Sezione civile della Cassazione è tornata sull'annosa tematica della responsabilità del *blogger* per l'omessa rimozione del contenuto diffamatorio dal sito *internet*.

La questione non si discosta sensibilmente dagli ultimi arresti interpretativi in materia: essa costituisce anzi un logico e coerente sviluppo della giurisprudenza di legittimità concernente la responsabilità dei prestatori di simili servizi secondo il d.lgs. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE.

Va subito detto che queste disposizioni sono state abrogate in seguito al recepimento, con d.lgs. 50/2024, della direttiva UE/2018/1808 sui servizi

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio anonimo.

digitali, oggi sostituita dal Reg. UE 2022/2065, c.d. *Digital Services Act*[1].
Tale pronuncia rappresenta nondimeno un valido banco di prova per ricostruire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in un contesto al centro di molteplici sollecitazioni, in massima parte conseguenti agli sviluppi, sempre innovativi, che stimolano nuove forme di interazioni telematiche nella "mediasfera"[2].
Essa costituisce al contempo un interessante punto di convergenza tra la disciplina civile e quella penale, che induce a riflettere sull'attuale disciplina in materia di responsabilità per il contenuto diffamatorio del gestore del *blog*.

2. Il fatto e lo sviluppo dei procedimenti di merito

L'abbrivio del procedimento è dato da un fatto tanto banale quanto, potenzialmente, sempre più ricorrente: l'utente di un *blog*, ritenendosi diffamato dai commenti scritti da altri utenti in calce a un articolo ivi pubblicato, agisce civilmente per il risarcimento del danno contro il diverso gestore del predetto servizio.
Respinta la domanda in primo grado, l'utente ricorre in appello facendo leva sulla responsabilità del gestore del sito, del quale predica l'omessa attivazione nonostante l'intervenuta conoscenza del contenuto illecito dei commenti che erano stati rilasciati sul *blog*, con conseguente violazione degli artt. 16 e 17 d. lgs. 70/2003[3].

---

[1] In tema, per tutti, S. Braschi, *Il nuovo Regolamento sui servizi digitali: quale futuro per la responsabilità degli* Internet Service Provider*?*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 367 ss.

[2] Cfr. R. De Simone, *Presi nella rete. La mente ai tempi del* web, Milano, 2012, 11, che identifica con tale espressione un ambiente ove i *media* elettronici in rete giocano un ruolo fondamentale.

[3] Per l'art. 16, concernente l'*hosting*, «1. nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». Per l'art. 17, inerente all'assenza di un obbligo di sorveglianza, «1. nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14 [*mere conduit*], 15 [*caching*] e 16 [appunto, *hosting*], il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano

La Corte territoriale rigetta l'impugnazione, sostenendo che la clausola «su comunicazione delle autorità competenti» prevista all'art. 16 c. 1 lett. *b*) delimiti tassativamente il presupposto di conoscenza idoneo a far sorgere l'obbligo di rimozione alle sole segnalazioni provenienti alle autorità: la segnalazione proveniente dal soggetto offeso o da terzi, come in questo caso, non potrebbe generare alcuna responsabilità in capo al gestore del *blog*.
Le ragioni del rigetto si rinvengono in due diversi argomenti.
Da un lato, la Corte d'appello sostiene che la normativa interna avrebbe portata più limitata rispetto alla Direttiva comunitaria: sebbene questa prevedesse effettivamente una responsabilità del prestatore di servizi per l'omessa rimozione delle informazioni memorizzate di carattere illecito fondata sulla mera conoscenza, acquisita anche *aliunde*, del carattere illecito di esse, la norma interna avrebbe circoscritto sensibilmente un simile dovere, riferendo appunto di una "comunicazione delle autorità competenti", ciò che determina una cd. "conoscenza qualificata" come unico presupposto del dovere di attivarsi.
Dall'altro lato, la Corte d'appello rileva che il sottostante illecito penale di diffamazione ha natura istantanea, il che impedisce di affermare la responsabilità di un soggetto diverso da quello che lo commette in virtù di fatti successivi al perfezionamento della relativa fattispecie, giacché tali condotte – di omessa rimozione – interverrebbero appunto in un momento nel quale il reato si è già perfezionato.
A fronte del rigetto, l'utente ricorre in Cassazione, articolando tre motivi di ricorso che orbitano intorno alla dedotta violazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003.
Il primo e il secondo motivo, tra loro connessi ed essenzialmente inerenti a questioni probatorie, vengono rigettati.
Ben diversa sorte ha invece il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta *tout court* la «violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 70/2003».

3. La pronuncia della Cassazione

Il vizio di legge lamentato nel terzo motivo di ricorso, accolto in Cassazione, attiene al presupposto del dovere di rimozione gravante sul *blogger ex* art. 16 d.lgs. 70/2003.
Il ricorrente evidenzia che la Corte d'appello, come il giudice di primo grado, correla erroneamente un simile obbligo esclusivamente alla segnalazione dell'autorità pubblica: nella prospettiva dell'utente, esso deriva però non dalla segnalazione – formale – dell'autorità, bensì dalla conoscenza

l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite; 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente».

– effettiva – dell'illiceità dei commenti.
La Cassazione accoglie la censura e annulla con rinvio la pronuncia di secondo grado.
A tal fine, la Corte muove da una sintetica ricognizione della sentenza di secondo grado, per la quale, come visto, il prestatore dei servizi sarebbe gravato dal dovere di rimozione dei commenti diffamatori solo in base alla "conoscenza qualificata" della loro illiceità, conseguente a un'apposita comunicazione proveniente esclusivamente dalle autorità competenti.
La Cassazione rileva l'erroneità di una simile impostazione per «consapevole contrasto» con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in sede penale e, segnatamente, da Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2019, n. 12546.
Per questa pronuncia, definita quale l'ultimo e più recente approdo interpretativo della giurisprudenza penale in materia di responsabilità del *blogger*, «in tema di diffamazione, il "*blogger*" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori». Peraltro, la Corte precisa che il riferimento alla giurisprudenza penale – dunque, alla natura di reato istantaneo della diffamazione – è solo parzialmente conferente, giacché l'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, alla lettera a), prevede un particolare regime di responsabilità risarcitoria, quindi meramente civile, del prestatore di servizi: il che esplicita come tale disposizione costituisca una fattispecie di imputazione della responsabilità civile che ben potrebbe concretamente prescindere dal concorso nella responsabilità penale del terzo.
La Cassazione rileva altresì un contrasto interpretativo con la giurisprudenza civile. Anche in questo settore si è infatti affermato che «nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dello "*hosting provider*", prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure "*aliunde*"; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde lo "*hosting provider*" sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere» (così Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708; nello stesso senso, riportata in sentenza, Cass. civ., sez. III, ord., 18 agosto 2023, n. 24818).
La Corte ribadisce inoltre che la giurisprudenza – civile – in materia ha precisato come la stessa lettera a) dell'art. 16 d.lgs. 70/2003 escluda la responsabilità risarcitoria per le «informazioni memorizzate a richiesta di

un destinatario del servizio» laddove il prestatore dello stesso «non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione».
Quindi, tenuto conto che la regola generale è quella per cui l'*internet provider* non è tenuto a un controllo preventivo sulla liceità delle informazioni e sulle attività svolte dai destinatari del servizio, e che la sua responsabilità è correlata alla mera memorizzazione delle informazioni provenienti dagli stessi – e non, sottolinea il provvedimento in commento, al concorso nel reato istantaneo di diffamazione commesso dagli stessi – tale previsione deve operare anche laddove le circostanze «che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione» divengano note solo dopo l'avvenuta memorizzazione dell'informazione resa dal terzo: di talché, non potendo più impedirne la pubblicazione, lo stesso deve operarne la rimozione, anche a prescindere dall'intervento delle autorità.
La Cassazione conclude così affermando che l'*hosting provider* ha l'obbligo di rimuovere le informazioni illecite nel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o circostanze che rendano tale illiceità manifesta.
Logica conseguenza di quanto affermato è che la «comunicazione delle autorità competenti» rappresenta solo una tra le fonti di acquisizione della predetta conoscenza, per quanto eventualmente "qualificata", dunque dotata di rilievo privilegiato.
La Corte precisa, infine, che l'interpretazione così offerta, oltre che risultare conforme al dato testuale dell'art. 16 d.lgs. 70/2003, «è la più coerente con la sua stessa *ratio*, di recepimento della previsione della Direttiva 2000/31/CE nel diritto interno».
Il passaggio argomentativo è ulteriormente arricchito dalla considerazione che vede nell'interpretazione dell'art. 16 d.lgs. 70/2003 fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità «un equilibrato contemperamento tra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell'informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo, per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi».
In questa prospettiva, il punto di equilibrio emergente dalla normativa europea e interna, tra loro integrate, si muove lungo i seguenti principi di diritto: «il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di *hosting provider* non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi – e, più specificamente, in relazione alla problematica oggetto della presente controversia – per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere "manifesto" dell'illiceità), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell'esenzione dalla indicata responsabilità».
La difformità tra la decisione sottoposta a suo scrutinio e, al contempo, la necessità di dare continuità a questi indirizzi interpretativi porta all'annul-

lamento con rinvio da parte della Cassazione.

4. La responsabilità del blogger per il contenuto diffamatorio online: una costante evoluzione

La pronuncia annotata riporta il dibattito in tema di responsabilità dell'*internet service provider*, e segnatamente del *blogger*, in un solco già tracciato. La Cassazione interviene infatti per ricondurre a sistema una parziale deviazione interpretativa e, contestualmente, per ribadire la sostanziale contiguità logica della responsabilità penale e civile del gestore del *blog* per i commenti diffamatori ivi intervenuti; d'altronde, l'obbligo risarcitorio tipico della sede civile discende pur sempre da un fatto che ha necessario rilievo penale, *ex* art. 595 c.p., peraltro aggravato *ex* art. 595, c. 3, c.p. dall'essere il fatto avvenuto avvalendosi di un mezzo di pubblicità[4].
Per comprendere appieno la questione è allora necessario ripercorrere l'evoluzione interpretativa circa la responsabilità del *blogger* per tale reato.
A tal fine, va anzitutto precisata una differenza sostanziale che intercorre tra l'*internet service provider* e l'amministratore del *blog*: mentre il primo fornisce accesso alla rete o predispone altri servizi tecnici, senza creare contenuti, ciò che gli consente di beneficiare del *safe harbour* previsto dagli artt. 14 ss. d.lgs. 70/2003, il secondo mette tipicamente a disposizione dei suoi utenti una piattaforma virtuale nella quale si interagisce, spesso, su argomenti creati proprio da questo.
Tale distinzione riverbera i suoi effetti anche sulle conseguenze per gli illeciti commessi nello spazio virtuale di riferimento, non risultando inizialmente chiara l'eventuale applicazione del d.lgs. 70/2003 – dunque, l'esenzione da responsabilità ivi prevista – anche in favore del *blogger*.
Il quesito trova una prima risposta essenzialmente positiva in quelle pronunce che, esclusa per il gestore del *blog* l'applicabilità dell'art. 57 c.p.[5], ne riconducono l'attività nell'alveo applicativo del d.lgs. 70/2003: l'eventuale

[4] *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2021, n. 13979; Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2019, n. 27875; Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2017, n. 50187; Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873. In dottrina, per tutti, V. Pezzella, *La diffamazione*, Torino, 2020.

[5] Com'è noto, per tale disposizione, «salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo»; essa disciplina un autonomo reato omissivo improprio – e colposo – del direttore di giornale, il quale è tenuto a impedire la commissione dell'altrui reato: in dottrina, per tutti, E. Musco, voce *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 633. Dibattuta è l'applicabilità dell'art. 57 c.p. alla testata giornalistica *online*: dopo un lungo periodo nel quale la prassi negava la compatibilità tra l'art. 57 c.p. e il periodico telematico (cfr. Cass. pen. Sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126), un improvviso *revirement* giurisprudenziale estendeva tale responsabilità anche a simili fonti di informazione (cfr. Cass. pen. Sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, che muove da Cass. sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022): in tema, I. Pisa, *La responsabilità del direttore di periodico* on-line *tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 407 ss.; F. Cecchini, *La responsabilità del direttore di periodico telematico ex art. 57 c.p. tra divieto di analogia, "esigibilità" del controllo e prevedibilità dell'esito giudiziario*, in *archiviopenale.it*, 30 aprile 2019.

responsabilità del *blogger* discende così dalla sua qualificazione come soggetto attivo o passivo, come per l'*internet service provider*[6].

In effetti, per mitigare l'impunità conseguente alla pedissequa applicazione del d. lgs. 70/2003, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione tra *internet service provider* attivo e *internet service provider* passivo, individuando nel primo un soggetto che, intervenendo nella rete – dunque, per il *blogger*, nel "diario virtuale" –, è suscettibile di rimprovero per i relativi contenuti diffamatori[7]: di talché la responsabilità del *blogger* è circoscritta alla attiva partecipazione agli illeciti degli utenti[8].

Successive pronunce estendono però la responsabilità del *blogger* al mantenimento – dunque, alla omessa rimozione – del contenuto diffamatorio *online* quale concorrente *ex* art. 110 c.p. nel reato di diffamazione[9]. La conoscenza della natura illecita della pubblicazione fonderebbe l'obbligo del *blogger* di rimuovere il contenuto diffamatorio. La mancata esecuzione del dovere di rimozione darebbe origine a una volontaria protrazione – appunto, concorsuale – della diffamazione.

Un'altra interpretazione ricostruisce invece la responsabilità del *blogger* alla stregua di un autonomo titolo di reato di diffamazione. In tale prospettiva, la creazione di un sito viene ricondotta a un comportamento positivo che veicola contenuti, da ciò conseguendo che il *blogger* può rispondere del reato di diffamazione laddove sia informato dalla natura illecita delle pubblicazioni ivi intervenute[10]. Peraltro, sebbene questa soluzione trovi un suo precedente nel caso "*Google vs Vividown*"[11] e un appiglio normativo nell'art.

---

[6] Nella giurisprudenza sovranazionale, cfr. CGUE, C-291/2013, *Papasavvas* (2015).

[7] La Cassazione rileva infatti che «l'*hosting provider* attivo è il prestatore di servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni»: cfr. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2019, n. 7708, in questa *Rivista*, 23 luglio 2019, con nota di M. Bassini, *La Cassazione e il simulacro del* provider *attivo:* mala tempora currunt; in tema v. anche L. Tormen, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'*hosting provider *(attivo e passivo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1047; F. Frigerio, *Attivo, anche se inconsapevole. Il Tribunale di Roma sanziona Vimeo e conferma i caratteri della responsabilità dell'*hosting provider *attivo per violazione del diritto d'autore altrui*, in questa *Rivista*, 2, 2019, 258 ss. Nella giurisprudenza sovranazionale, CGUE, C-324/09, *L'Oréal SA e a. c. eBay Inernational AG e a.* (2012).

[8] Cfr. D. De Natale, *La responsabilità dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffamazione* on line, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3, 2009, 572 s.; I. Salvadori, *I presupposti della responsabilità penale del* blogger *per gli scritti offensivi pubblicati su un* blog *da lui gestito*, *in Giur. mer.*, 4, 2007, 1076-1077; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751.

[9] Cfr. Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016, n. 54946, con nota di R. Carbone, *Responsabilità del* blogger: *parziale* revirement *della Cassazione?*, in *Cass. pen.*, 2017, 2787 ss.

[10] È la soluzione accolta da Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2018 (dep. 2019), n. 12546, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 17 maggio 2019, con nota di C. Pagella, *La Cassazione sulla responsabilità del blogger per contenuti diffamatori (commenti) pubblicati da terzi*; più in generale, v. i commenti di B. Panattoni, *I riflessi penali del perdurare nel tempo dei contenuti illeciti nel* cyberspace, in *sistemapenale.it*, 21 maggio 2020.

[11] Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107.

17 dir. UE/2019/790[12], essa è contraddetta dalla diversa responsabilità *ex* art. 16 c. 1 lett. *b*) d.lgs. 70/2003 e, soprattutto, è sprovvista di base legale[13].
I più recenti orientamenti di legittimità riconducono la questione nel paradigma concorsuale.
Per Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2022, n. 45680[14], ferma restando la non applicabilità dell'art. 57 c.p. all'amministratore del sito *internet* – risultando tale norma applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero –, e in assenza di specifiche disposizioni incriminatrici, l'ascrivibilità del fatto-reato al *blogger* deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato[15].
La Corte sottolinea inoltre che, per evitare un'attribuzione di responsabilità per fatto altrui – il commento diffamatorio pubblicato da altri –, fondata sulla mera posizione di amministratore del sito, è necessario ravvisare un coefficiente di compartecipazione nel fatto[16]: e tale coefficiente viene ravvisato nella «mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie», che «può costituire indice di adesione volontaria ad esse, consentendone l'ulteriore divulgazione».
La pronuncia sottolinea l'insussistenza di una posizione di garanzia *ex* art. 40 cpv. c.p. in capo all'amministratore di *blog*, sprovvisto di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano.
Nulla escluderebbe però di ricondurre il – consapevole – mantenimento del commento diffamatorio nell'alveo concorsuale, quale forma di ulteriore replica della offensività realizzata tramite la pubblicazione dello scritto diffamante: e tale è la soluzione che viene infine accolta.
La mancata tempestiva attivazione del gestore del *blog* nella rimozione di proposizioni denigratorie viene quindi ricondotta a una volontaria adesio-

[12] La disposizione esclude le piattaforme di *file-sharing* dalle esenzioni stabilite dalla direttiva sul commercio elettronico. La responsabilità per la condivisione non autorizzata di materiali protetti da diritto d'autore è comunque esclusa se il gestore del sito dimostra di «aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione» ovvero di «aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali [abbia] ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti». Il *provider* comunque non risponde se prova «di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere [dal sito] *web* le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro». Peraltro, a mente dell'art. 2, n. 6, la direttiva si applica al «prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro».

[13] *Amplius*, S. Braschi, *op. ult. cit.*, 172 ss.; v. anche Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2021, n. 7220, in questa *Rivista*, 2, 2021, con nota di S. Vimercati, *La responsabilità del gestore del sito per i contenuti pubblicati da soggetti terzi*.

[14] Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2022, n. 45680, in *Giur. it.*, 2023, 1154 ss., con nota di S. Raffaele, *Il concorso omissivo in diffamazione del* blogger*: è responsabilità colpevole?*.

[15] Ovviamente, il *blogger* autore dello scritto denigratorio risponde direttamente di tale reato.

[16] Cfr. Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751.

ne alle esse, con l'effetto di consentirne l'ulteriore divulgazione, secondo una forma di responsabilità penale che oscilla tra un concorso – successivo – nel reato – a questo punto, permanente – di diffamazione e l'agevolazione – quantomeno inizialmente, colposa – dell'altrui illecito[17].

5. Qualche considerazione

Ricostruito il contesto nel quale si colloca la pronuncia, è possibile svolgere alcune considerazioni sul suo impatto nella conformazione della responsabilità del *blogger*.

Allo scopo, occorre muovere dalla ricognizione del fatto che l'attuale disciplina concorsuale di matrice giurisprudenziale presenta più ombre che luci[18].

Anzitutto, essa cozza con la natura istantanea del reato di diffamazione e a nulla valgono le formule – ambigue[19] – impiegate dalla giurisprudenza, che richiamano una condotta di "mantenimento" del contenuto diffamatorio.

Tale responsabilità integra infatti un concorso di persone susseguente che esula però dagli schemi *ex* artt. 110 ss. c.p[20]. Né sembra possibile rimodulare la diffamazione *online* alla stregua di un reato permanente, "per esposizione"[21]: semplicemente, tale prospettiva determinerebbe la dissoluzione degli istituti che presidiano la consumazione del reato[22] e la totale perdita di significato del concetto di azione[23], senza contare che la descrizione legale della fattispecie di diffamazione risulta francamente univoca nell'indicare un reato istantaneo[24].

Ma quand'anche si ammettesse il concorso di persone – successivo – del *blogger* nella diffamazione commessa dall'utente, resterebbe da dimostrarne il dolo concorsuale.

Il punto è delicato e impone di procedere per gradi. La Cassazione trae questo coefficiente dalla consapevolezza del contenuto diffamatorio del commento in capo al *blogger* che non si attivi per rimuoverlo. Trattasi di

---

17 Individua in tale conformazione della responsabilità del *blogger* un'ipotesi di "agevolazione" S. Braschi, *Il nuovo Regolamento sui servizi digitali: quale futuro per la responsabilità degli* Internet Service Provider?, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 373.

18 In generale S. Braschi, Social media *e responsabilità penale dell'*Internet Service Provider, in questa *Rivista*, 3, 2020, 170 ss.; v. anche G. Miceli, *Profili evolutivi della responsabilità in rete: il ruolo degli* Internet Service Provider *tra prevenzione e repressione*, ivi, 2017, 106 ss.

19 A. Ingrassia, *Responsabilità penale degli* internet service provider*: attualità e prospettive*, in *Dir. pen. proc.,* 2017, 1625 ss.; *contra*, in termini possibilisti, R. Bartoli, *Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell'*internet service provider, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 606.

20 S. Seminara, *La responsabilità penale degli operatori su* internet, in *Dir. inf.,* 1998, 765 ss.

21 Cfr. T. Padovani, *Il momento consumativo nei reati commessi col mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 800 ss.

22 In tema, S. Braschi, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020, 259 ss.

23 Sul punto, S. Seminara, voce Internet, cit., 570.

24 Cfr. S. Seminara, *La responsabilità penale*, cit., 765, ove si osserva che «i reati (di condotta) fondati su verbi modali come diffondere, divulgare ecc. si consumano nel momento in cui i contenuti illeciti sono resi accessibili da parte del loro autore».

una conclusione niente affatto scontata: la dottrina ha infatti evidenziato che, laddove «esulano i presupposti di operatività dell'art. 40 cpv. c.p., colui che omette un'azione doverosa potrà assumere il ruolo di *partecipe*, ma non in relazione ad un preteso contributo "materiale" di tipo *omissivo*, bensì in funzione del contributo "morale", consistente nell'eventuale rafforzamento del proposito criminoso in capo all'autore in senso stretto, che sia determinato dalla promessa di astenersi dal dovuto intervento impeditivo»; laddove invece il preteso garante abbia la mera consapevolezza unilaterale di collaborare all'altrui azione delittuosa, e in assenza dei presupposti *ex* art. 40 cpv. c.p., è esclusa la possibilità di ravvisare nel comportamento dell'omittente un contributo di tipo morale e ci si dovrà rassegnare a considerare l'omissione penalmente irrilevante[25].

I commentatori più recenti sottolineano la difficoltà nell'accertamento – induttivo e da effettuare secondo tutte le emergenze del caso di specie[26] – di un tale coefficiente soggettivo, che sorregge una condotta, di fatto, di mera inerzia, dunque priva di un apprezzabile sostrato fisico-materiale[27].

Queste difficoltà potrebbero trovare un valido, se non decisivo, superamento nella valorizzazione, quale indicatore del dolo, della segnalazione del contenuto diffamatorio, con richiesta di rimozione dello stesso, pervenuta al gestore del *blog* stesso.

È del resto in questo senso che si muove la pronuncia oggetto di odierno commento laddove – sebbene a fini del risarcimento civile, dunque secondo un'ottica che ammette anche di forme di responsabilità oggettiva – sottolinea che la segnalazione dell'autorità costituisce solo uno dei mezzi di acquisizione della notizia fondante il consapevole dovere di attivarsi che segna il momento in cui il *blogger* accede all'altrui illecito, divenendone corresponsabile.

Ed è qui che si apprezza il rilievo della decisione in esame, che può costituire un utile *trait d'union* tra la responsabilità penale e quella civile per uno stesso fatto diffamatorio.

In definitiva, il profilo soggettivo dell'illecito appare ormai sufficientemente delineato. Permane, tuttavia, un margine di incertezza circa la configurazione oggettiva della condotta ascrivibile al *blogger* – oscillante tra un inammissibile concorso successivo nell'altrui reato, un autonomo titolo di illecito ovvero un modello essenzialmente colposo di agevolazione del fatto altrui – che rappresenta nondimeno il nodo centrale della questione, anche ai fini della responsabilità civile.

6. Conclusioni

Nelle pagine che precedono si è ripercorsa una decisione di indubbio interesse per mettere a fuoco l'attuale statuto della responsabilità del *blogger* per

[25] L. Risicato, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva*, Milano, 459 ss.; più in generale, I. Leoncini, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999.

[26] In tema, F.M. Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia*, 2010, 463 ss.

[27] Cfr. S. Raffaele, *op. ult. cit.*

commento diffamatorio pubblicato sul "diario virtuale" da questi gestito.
Analizzando le cadenze motive della pronuncia, si è visto che la Cassazione propone un modello essenzialmente unitario – civile e penale – di accertamento del fatto diffamatorio del *blogger*, che risulta fondato sulla mancata, consapevole rimozione di un simile commento in conseguenza di una segnalazione anche non qualificata che gli pervenga.
Quanto precede induce peraltro a circoscrivere il rilievo delle segnalazioni che possono fondare una responsabilità in capo al *blogger* unicamente a quelle che siano state effettuate secondo i canali di comunicazione propri del *blog* stesso.
Questa impostazione risponde, da un lato, all'esigenza di legalità e tassatività tipica della sede penale, e, dall'altro, alla necessità di garantire al *blogger* la possibilità concreta di acquisire conoscenza effettiva del contenuto segnalato. Solo le comunicazioni trasmesse attraverso queste modalità, e corredate delle informazioni necessarie a circoscrivere con precisione la natura diffamatoria del messaggio, dovrebbero dunque rilevare ai fini della configurazione del dovere di attivarsi in capo al gestore del *blog*: segnalazioni generiche, formulate in modo vago o inviate tramite vie non ufficiali, non dovrebbero invece essere considerate idonee a far sorgere una posizione di garanzia o un obbligo giuridico in capo al *blogger*.
Sotto altro profilo, l'attuale configurazione della responsabilità penale del *blogger* per l'omessa eliminazione di contenuti diffamatori pubblicati – *recte*, mantenuti – sul proprio sito presenta ancora molteplici criticità, risultando fondata su un modello concorsuale difficilmente sostenibile.
Le incertezze qui compendiate potrebbero trovare soluzione negli sviluppi dell'implementazione del nuovo *Digital Services Act*. Superando il principio della direttiva CE/2000/31, che limitava la responsabilità del fornitore del servizio ai soli casi di dolo diretto e attività non meramente tecniche, il Regolamento modifica i criteri della responsabilità dei *provider*, stabilendo (art. 16, par. 3) che la semplice ricezione di una segnalazione conforme ai requisiti dettagliatamente indicati all'art. 16, par. 1 e 2[28], fa scattare la "conoscenza o consapevolezza effettiva" dell'illiceità del contenuto, obbligandolo così a rimuoverlo.
Questo assetto apre alla possibilità di una responsabilità penale di tipo colposo per il *provider* – e, *mutatis mutandis*, del *blogger* – che non elimini i contenuti illeciti segnalati. Certo, anche questa soluzione non sarebbe esente da riserve critiche: oltre a recare con sé inevitabili questioni di proporzionalità

[28] Secondo le due disposizioni introdotte dal Regolamento, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi – di facile accesso e digitali – per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza, nel loro servizio, di informazioni che costituiscano contenuti illegali. Tali segnalazioni devono essere sufficientemente motivate; devono indicare l'ubicazione elettronica esatta delle informazioni che si presume costituiscano contenuti illegali; devono indicare il nome e l'indirizzo di posta elettronica del segnalante, salvo riguardino reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia minorile e adescamento di minori indicati nella direttiva 2011/93/UE; una dichiarazione con la quale la persona o l'ente conferma la propria convinzione, in buona fede, circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e le dichiarazioni ivi contenute. È da notare che il nuovo *Digital Services Act* introduce altresì (art. 22) dei segnalatori attendibili le cui segnalazioni devono essere trattate in via prioritaria. Entrambe le disposizioni costituiscono elementi di novità rispetto all'assetto previgente.

sanzionatoria derivanti dal raffronto con la disciplina *ex* art. 57 c.p. – allo stato non è prevista alcuna riduzione di pena simile a quella, invece, che spetta al direttore di giornale – essa potrebbe determinare l'attribuzione di una responsabilità da posizione, fondata sulla semplice carica di gestore del *blog*[29].

Resta allora da vedere in che modo la prassi – e, soprattutto, il futuro legislatore, inevitabilmente chiamato a intervenire sul tema – si adatterà alla nuova realtà normativa.

Keywords

diffamazione - blog - hosting provider - conoscenza dell'illiceità - comunicazione delle autorità competenti.

[29] Più nel dettaglio, S. Braschi, *Il nuovo regolamento*, cit., 373 ss.